

218.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	5100	Disegno di legge di ratifica S. 1149 (Approvato dal Senato) (n. 2719) (Articoli)	5075
Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	5099	Disegno di legge di ratifica S. 738 (Approvato dal Senato) (n. 2241) (Articolo 1)	5079
Disegno di legge di conversione S. 1254 (Approvato dal Senato) (n. 2872):		Interpellanze ed interrogazioni (Annunzio) ..	5101
(Articolo unico)	5085	Missioni vevoli nella seduta del 15 luglio 1993	5099
(Articoli del relativo decreto-legge)	5085	Proposte di legge:	
Disegno di legge di conversione S. 1258 (Approvato dal Senato) (n. 2877):		(Adezione di deputati)	5099
(Articolo unico)	5089	(Annunzio)	5099
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	5089	(Approvazione in Commissione)	5100
(Articoli del relativo decreto-legge)	5090	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5100
(Emendamenti)	5092	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	5101
(Ordine del giorno)	5494	ERRATA CORRIGE	5101

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1149. - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO CON PROTOCOLLI, ALLEGATI E DICHIARAZIONI, FATTO A OPORTO IL 2 MAGGIO 1992, E DEL PROTOCOLLO DI ADATTAMENTO DI DETTO ACCORDO, CON ALLEGATO, FIRMATO A BRUXELLES IL 17 MARZO 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (2719)

ARTICOLI
DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO, AI
QUALI NON SONO STATI PRESENTATI
EMENDAMENTI

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo sullo Spazio economico europeo, con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e il protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli articoli 1 e 22 del protocollo di Bruxelles del 17 marzo 1993.

ARTICOLO 3.

1. Le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie cui è fatto riferimento negli allegati all'accordo di cui al-

l'articolo 1, così come modificate dall'allegato al protocollo di adattamento, si intendono estese agli Stati EFTA che diventeranno Parti dell'accordo, alle condizioni stabilite per ciascuna direttiva dal protocollo 1 all'accordo e dagli allegati sopramenzionati, con le decorrenze ivi previste.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 738. - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SUL BREVETTO COMUNITARIO, DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO PER IL MERCATO COMUNE E RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, CON QUATTRO PROTOCOLLI, ANNESSI, DICHIARAZIONI, ATTO FINALE, FATTO A LUSSEMBURGO IL 15 DICEMBRE 1989 (APPROVATO DAL SENATO) (2241)

ARTICOLO 1
DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO, AL
QUALE NON SONO STATI PRESENTATI
EMENDAMENTI

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul brevetto comunitario, la Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, il relativo regolamento di esecuzione, quattro protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1254. — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1993, N. 154, RECANTE DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 487, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1993, N. 33, RECANTE SOPPRESSIONE DELL'EFIM (APPROVATO DAL SENATO) (2872)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'E-FIM.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE, NEL
TESTO DEL GOVERNO, AI QUALI NON
SONO STATI PRESENTATI EMENDA-
MENTI

ARTICOLO 1.

1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, relative alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del predetto decreto, possono utilizzarsi le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1258. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 1993,
N. 158, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE
AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALL'INFEZIONE DI AFTA
EPIZOOTICA (APPROVATO DAL SENATO) (2877)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 1993, N. 158

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. A favore dei produttori agricoli le cui aziende hanno subito gli abbattimenti degli animali è riconosciuta un'indennità per il mancato reddito relativo al periodo di fermo dell'allevamento, secondo i parametri individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 18 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1993. Al finanziamento del predetto intervento si provvede per l'anno 1994 a valere sulle somme residue risultanti dopo l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto a carico del finanziamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto stesso. ».

All'articolo 4, comma 1, dopo la parola: « bufalino », sono inserite le seguenti: « , di lire 50.000 per capo suino »; dopo le parole: « e di lire 30.000 per capo » sono soppresse le seguenti: « suino ed »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di contratti di soccida con oneri per l'alimentazione a carico del soccidante, il 20 per cento del predetto importo è erogato ai soccidari a titolo di contributo per le minori entrate conseguenti al ritardo nella vendita del bestiame ».

All'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale ».

All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4 e 5, entro il limite di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede con le quote appositamente vincolate del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-bis. — 1. A favore delle aziende agricole singole ed associate della regione Basilicata, colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a partire dall'annata agraria 1981-82, aventi titolo

in cinque annate agrarie, anche non consecutive, ai benefici di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi prestiti agrari di soccorso ad ammortamento decennale, con preammortamento triennale, per il consolidamento di passività derivanti da operazioni di credito agrario nonché da esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e non pagate, con le modalità e le procedure previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31.

2. Per l'attuazione degli interventi indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 24,5 miliardi per l'anno finanziario 1994, a titolo di prima annualità.

ART. 8-ter. - 1. Per la concessione dei prestiti ad ammortamento quinquennale previsti dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modalità di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole della regione Emilia-Romagna, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1991 e dichiarati eccezionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi che sarà posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla citata legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed assegnata, nell'anno 1993, alla regione medesima a titolo di prima annualità.

ART. 8-quater. - 1. A favore delle aziende agricole della regione Puglia sono prorogate fino a 24 mesi le rate dei prestiti agrari di esercizio e dei mutui di miglioramento fondiario, per le quali è in corso di perfezionamento l'erogazione dei prestiti decennali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 gennaio 1991, n. 31, nonché l'erogazione dei prestiti quinquennali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

2. Sulle rate prorogate opera la garanzia del Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, estesa anche agli imprenditori agricoli a titolo principale.

3. Le operazioni di proroga sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, al tasso agevolato, previsto dall'articolo unico, n. 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Per l'applicazione degli interventi indicati al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1994.

ART. 8-quinquies. - 1. L'onere per l'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del presente decreto, pari a lire 45,5 miliardi per il 1994, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Alle aziende agricole, singole od associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica verificatasi nell'anno 1993, nei territori delle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di calamità con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 7 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993, sono concesse le provvidenze contributive e creditizie indicate nel presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. A favore dei produttori agricoli e zootecnici, le cui aziende, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza dei focolai di afta, individuate delle regioni con proprie ordinanze, abbiano distrutto le produzioni di latte per sospetta contaminazione, è concesso un indennizzo pari all'80 per cento del valore accertato dalla regione.

ARTICOLO 3.

1. Per il pagamento delle rate dei prestiti agrari di esercizio e di mutui di miglioramento fondiario posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1993, ai produttori agricoli zootecnici delle province colpite dall'afta epizootica, che abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento della produzione zootecnica lorda vendibile, possono essere concessi finanziamenti ad ammortamento decennale, al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

2. Le rate indicate al comma 1 sono prorogate fino all'erogazione dei finanziamenti decennali, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi.

ARTICOLO 4.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza, che non abbiano potuto

utilizzare i pascoli o siano stati costretti a mantenere in azienda il bestiame pronto per il mercato, sono concessi contributi *una tantum* per l'alimentazione del bestiame per i mesi di marzo e aprile 1993, nella misura di lire 150.000 per capo bovino e bufalino e di lire 30.000 per capo suino ed ovicaprino.

ARTICOLO 5.

1. Gli organismi cooperativi e le associazioni dei produttori riconosciuti, che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli zootecnici, che abbiano subito una riduzione dei conferimenti non inferiore al 35 per cento nelle tre campagne precedenti l'epidemia aftosa, o che abbiano dovuto sostenere costi superiori al 35 per cento per la lavorazione dei prodotti sospetti di contaminazione, possono beneficiare di prestiti quinquennali di esercizio a tasso agevolato nei limiti delle minori entrate o delle maggiori spese.

ARTICOLO 6.

1. Per l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994, che sarà ripartita tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base dei rendiconti di spesa presentati dalle stesse regioni.

ARTICOLO 7.

1. Per il periodo compreso tra il 30 maggio 1992 ed il 15 settembre 1992 è sospesa, per i provvedimenti di competenza della giunta della regione Puglia, la decorrenza del termine perentorio previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

ARTICOLO 8.

1. All'onere per l'attuazione degli articoli 2, 4 e 5, pari a lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente riduzione della disponibilità del Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente alla quota concernente le finalità vincolate del Fondo stesso.

2. La quota di interessi a carico dello Stato relativi ai mutui di cui all'articolo 3, comma 1, valutata in complessive lire 35 miliardi, è corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 1994 ed è posta a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

3. La quota di interessi a carico dello Stato relativi ai mutui di cui all'articolo 5 per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, valutata in complessive lire 8 miliardi, è corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 1994 ed è posta a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1-bis.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1-bis. 1.

Comino, Anghinoni, Conca, Magistrone.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: agricoltori e zootecnici con le seguenti: agricoltori zootecnici singoli ed associati.

2. 2.

Comino, Anghinoni, Conca, Magistrone.

Al comma 1, dopo le parole: le produzioni di latte inserire le seguenti: vaccino, ovino, caprino e bufalino.

2. 1.

Comino, Anghinoni, Conca, Magistrone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in base ad autodichiarazioni dei produttori, con riferimento ai quantitativi di latte prodotti nel pari periodo dell'annata agraria precedente, risultanti da regolare documentazione contabile e proporzionalmente al numero dei capi allevati.

2. 3.

Comino, Anghinoni, Conca, Magistrone.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: agricoltori zootecnici inserire le seguenti: singoli ed associati.

3. 1.

Comino, Anghinoni, Conca, Magistrone.

Al comma 1, dopo la parola: vendibile inserire le seguenti: accertato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3. 2.

Comino, Anghinoni, Conca, Magistrone.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: una tantum inserire le seguenti: , limitatamente ai capi di bestiame effettivamente pronti per la vendita.,

4. 2.

Comino.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso di contratti di soccida con oneri per l'alimentazione a carico del soccidante, il predetto importo è ripartito nella misura del 20 per cento ai soccidari a titolo di contributo per le minori entrate conseguenti al ritardo nella vendita del bestiame e per il restante 80 per cento ai soccidanti.

4. 1.

Comino, Anghinoni, Conca, Magistrone.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; la restante parte è erogata ai soccidanti.

4. 3.

La Commissione.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1.

Comino, Anghinoni, Conca, Magistrone.

ART. 8-bis.

Sopprimerlo.

8-bis. 1.

Comino, Anghinoni, Conca, Magistrone.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, valutato complessivamente in lire 174,5 miliardi si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi a titolo di prima annualità per l'anno 1994, a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, e quanto a lire 150 miliardi, relativi alle successive annualità, da corrispondere in unica soluzione nell'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilità per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

8-bis. 2.

La Commissione.

ART. 8-ter.

Sopprimerlo.

8-ter. 1.

Comino, Anghinoni, Conca, Magistrone.

Al comma 1, sostituire le parole: posta a carico del fondo di solidarietà nazionale di cui alla citata legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed assegnata, nell'anno 1993 con le seguenti: assegnata nell'anno 1994.

8-ter. 2.

Governo.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Le annualità successive, da corrispondere in unica soluzione per l'anno 1995 per un importo di lire 40 miliardi,

sono poste a carico delle disponibilità per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

8-ter. 3.

La Commissione.

ART. 8-*quater*.

Sopprimerlo.

8-*quater*. 1.

Comino, Anghinoni, Conca, Magistrone.

ART. 8-*quinquies*.

Sopprimerlo.

8-*quinquies*. 1.

Comino, Anghinoni, Conca, Magistrone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8-*quinquies*.

1. L'onere per l'attuazione degli articoli 8-*ter*, comma 1, e 8-*quater* del presente decreto, pari a lire 21 miliardi per l'anno 1994, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

8-*quinquies*. 2.

La Commissione.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che il Senato in sede di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta-epizootica ha introdotto modifiche sostanziali che prevedono in particolare:

ARTICOLO 8-*bis*.

1. A favore delle aziende agricole singole ed associate della regione Basilicata, colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a partire dall'annata agraria 1981-82, aventi titolo in cinque annate agrarie, anche non consecutive, ai benefici di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi prestiti agrari di soccorso ad ammortamento decennale, con preammortamento triennale, per il consolidamento di passività derivanti da operazioni di credito agrario nonché da esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e non pagate, con le modalità e le procedure previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31.

2. Per l'attuazione degli interventi indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 24,5 miliardi per l'anno finanziario 1994, a titolo di prima annualità.

ARTICOLO 8-*ter*.

1. Per la concessione dei prestiti ad ammortamento quinquennale previsti dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modalità di cui all'articolo 1, secondo

comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole della regione Emilia-Romagna, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1991 e dichiarati eccezionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi che sarà posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla citata legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed assegnata, nell'anno 1993, alla regione medesima a titolo di prima annualità.

ARTICOLO 8-*quater*.

1. A favore delle aziende agricole della regione Puglia sono prorogate fino a 24 mesi le rate dei prestiti agrari di esercizio e dei mutui di miglioramento fondiario, per le quali è in corso di perfezionamento l'erogazione dei prestiti decennali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, nonché l'erogazione dei prestiti quinquennali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

2. Sulle rate prorogate opera la garanzia del Fondo interbancario di garan-

zia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, estesa anche agli imprenditori agricoli a titolo principale.

3. Le operazioni di proroga sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, al tasso agevolato, previsto dall'articolo unico, n. 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Per l'applicazione degli interventi indicati al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1994;

rilevato che tali agevolazioni esclusivamente previste per alcune regioni determinano una evidente disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe esistenti in particolare nella regione Calabria;

impegna il Governo

previa valutazione della situazione esistente in Calabria ad adottare urgenti provvedimenti per garantire alle aziende agricole i benefici previsti dal decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, così come convertito in legge.

(9/2877/1)

Aloise, Oliverio, Puja.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 15 luglio 1993.**

Azzolini, Artioli, Astori, Giorgio Carta, Carlo Casini, Caveri, Coloni, Francesco Colucci, Raffaele Costa, Silvia Costa, Corsi, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Fiori, Forlani, Fracanzani, Alfredo Galasso, Garesio, Lavaggi, Malvestio, Mastrantuono, Matulli, Mazzuconi, Michelini, Pisticchio, Riggio, Sacconi, Savino, Spini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Azzolini, Artioli, Astori, Carlo Casini, Caveri, Francesco Colucci, Costa Silvia, d'Aquino, de Luca, Fiori, Fracanzani, Alfredo Galasso, Garesio, Lavaggi, Mastrantuono, Matulli, Mazzuconi, Riggio, Sacconi, Savino, Spini.

**Annuncio
di proposte di legge.**

In data 14 luglio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MARENCO ed altri: « Disciplina dell'attività di spedizioniere » (2920);

CASILLI ed altri: « Modifiche ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di accesso ai ruoli e di contrattazione per il personale della dirigenza medica » (2921);

FERRI: « Concessione di un contributo statale al comune di Fivizzano per la costruzione di un monumento ai caduti della Resistenza » (2922);

CAVERI: « Attribuzione alle regioni delle competenze in materia di agricoltura e foreste » (2923);

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge De Simone ed altri: « Istituzione della Confederazione italiana delle associazioni venatorie aderenti al CONI » (1995) (*annunziata nella seduta del 10 dicembre 1992*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Rebecchi, Felissari, Innocenti, Tattarini, Marri, Masini, Turci, Giordano Angelini, Lorenzetti Pasquale, Ronzani, Trupia Abate, Longo, Di Pietro, Prevosto, Fredda.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 141, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione di legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 141, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico » (2670).

Approvazione in Commissione.

Nella riunione odierna della II Commissione permanente (Giustizia), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

S. 82-167-5669 — Senatori PINTO ed altri: « Modifica dell'Istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 » (approvata, in un testo unificato dalla II Commissione giustizia del Senato della Repubblica) (2841), con l'assorbimento delle proposte di legge: GARGANI ed altri: « Abolizione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno » (425); MASTRANTUONO: « Abolizione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato » (530); IMPOSIMATO ed altri: « Abolizione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno » (679); BOSSI ed altri: « Norme in materia di obbligo di soggiorno e di soggiorno cautelare » (1498), che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

AUGUSTO BATTAGLIA ed altri: « Competenza dell'autorità comunale per i controlli relativi all'applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, riferiti ad attività associative e di volontariato » (2808) (Parere della X Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

WILMO FERRARI ed altri: « Carta dei diritti del contribuente » (2722) (Parere della I, della II, della V e della XI Commissione);

alla IX Commissione (Trasporti):

PIERONI: « Disciplina della circolazione fuori strada dei veicoli a motore » (2639) (Parere della I, della II, della VII e della VIII Commissione);

CRESCO ed altri: « Legge quadro in materia di navigazione a motore sui laghi » (2807) (Parere della I e della II Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

GRILLI ed altri: « Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico » (2706) (Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

PIVETTI ed altri: « Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo » (1930) (Parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

SCALIA ed altri: « Norme per la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo nelle zone urbane e nel loro territorio » (2668) (Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII e della IX Commissione);

CAMPATELLI ed altri: « Contributo straordinario a sostegno della regione Toscana colpita dagli eventi calamitosi dei mesi di ottobre e novembre 1992 » (2753) (Parere della I, della V e della VIII Commissione).

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle Gazzette Ufficiali delle Comunità europee n. L165 e C186 del 7 ed 8 luglio 1993 sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti

sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

Direttiva 93/16/CEE — Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

alla VII Commissione (Cultura):

Direttiva 93/16/CEE — Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

alla XII Commissione (Affari sociali):

Direttiva 93/16/CEE — Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

COM (93) 281 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante misure comunitarie di lotta contro talune malattie dei pesci;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

COM(93) 281 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante misure comunitarie di lotta contro talune malattie dei pesci.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 28, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, iscritto al

capitolo 6878 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 agosto 1993.

Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 15 febbraio 1993, a pagina 2762, prima e seconda colonna, la parte relativa all'« Annunzio della trasmissione di integrazioni a domande di autorizzazione a procedere in giudizio » deve intendersi sostituita dalle seguenti parole:

« Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti integrazioni alle domande di autorizzazione a procedere in giudizio di cui ai documenti IV, nn. 177, 179 e 182:

nei confronti del deputato CACCIA per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7 e 317 (concussione aggravata) ovvero, in alternativa, per concorso — ai sensi dell'articolo 110

del codice penale — nel reato di cui all'articolo 648 dello stesso codice (ricettazione); per concorso ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2, 81, capoverso, dello stesso codice e 4 della legge 7 agosto 1992, n. 516 (violazione delle norme in materia di evasione di imposte sui redditi); per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 177-bis);

nei confronti del deputato MOMBELLI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 7), 81, capoverso, e 323 dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato ed aggravato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata e aggravata) (doc. IV, n. 179-bis);

nei confronti del deputato BUFFONI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi

dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata e aggravata); ovvero in alternativa per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 648 del codice penale (ricettazione continuata ed aggravata); per il reato di cui all'articolo 378 del codice penale (favoreggiamento personale) (doc. IV, n. 182-bis).

Tali integrazioni saranno stampate, unitamente alla domanda originaria, distribuite e trasmesse alla Giunta competente ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 22 giugno 1993, a pagina 4617, seconda colonna, alla quindicesima e alla ventesima riga, dopo la parola « perquisizione » deve intendersi aggiunta la seguente: « locale ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 29 giugno 1993, a pagina 4716, prima colonna, alla ottava riga, le parole « primo e terzo » devono intendersi sostituite dalle parole: « primo, terzo, quarto, quinto e sesto »; alla decima riga, dopo le parole « tipo mafioso » deve intendersi aggiunta la seguente: « pluriaggravata ».